

Titolo quarto- La giustizia domestica

Capo primo: Procedure e sanzioni.

Art. 45 Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento.
2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione.
3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.
4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato incolpato abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.
5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.
6. Le deliberazioni delle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutive e pubbliche.
7. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle assemblee sezionali.

Art. 46 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. la censura scritta;
 - b. la sospensione sino ad un massimo di due anni;
 - c. il ritiro della tessera.
2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.
3. Durante il periodo della sospensione, l'arbitro è tenuto:
 - a. a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
 - b. a versare le quote associative;
 - c. a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie.
4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.
5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, interrotta dall'atto di deferimento.

Norme transitorie e finali.

- I. Il computo dei mandati elettivi e dei termini per i dirigenti nazionali di nomina decorre dal quadriennio olimpico 2000-2004, in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma regolamentare A.I.A.
- II. Per il quadriennio olimpico in corso, il Presidente eletto dell'A.I.A. è autorizzato a nominare il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nonché a nominare uno o due Vice Presidenti Nazionali (di cui uno anche eventualmente estraneo ai componenti eletti del Comitato Nazionale) tra gli associati in possesso dei requisiti indicati nel vigente Regolamento delle Assemblee elettive per l'elezione a Presidente dell'A.I.A. che resteranno in carica, salvo revoca o dimissioni, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
- III. Gli arbitri benemeriti e fuori quadro che sono stati autorizzati dal Presidente dell'A.I.A. a svolgere gli incarichi previsti dall'abrogato art. 31, comma 3°, lett. a) Reg. A.I.A. devono optare per iscritto con comunicazione da inoltrare al Presidente dell'A.I.A. entro il 30 giugno 2004 tra la rinuncia ai ruoli autorizzati, con immediato rientro nell'A.I.A. che comporterà l'automatico assoggettamento ad un

corso di qualificazione per Osservatori Arbitrali o la rinuncia alla qualifica di arbitro. La mancata opzione nel termine consentito comporta automaticamente la perdita della qualifica. Gli arbitri benemeriti e fuori quadro che già svolgono incarichi federali ai sensi dell'abrogato art. 31, 3° c., lett. b) reg. A.I.A., anche presso le Leghe ed i Settori, devono segnalare immediatamente al Presidente dell'A.I.A. tali incarichi, nonché richiedere contestualmente l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

Il divieto per i Presidenti di Sezione di cui all'art. 21.11 entrerà in vigore con l'inizio del quadriennio olimpico 2004.